

Codice di Procedura Civile

Libro II

TITOLO III

Delle impugnazioni

Capo I

Delle impugnazioni in generale

323. Mezzi di impugnazione.

I mezzi per impugnare le sentenze [c.p.c. 279, 403, 827], oltre al regolamento di competenza [c.p.c. 42] nei casi previsti dalla legge, sono: l'appello [c.p.c. 283, 339], il ricorso per cassazione [c.p.c. 360], la revocazione [c.p.c. 395] e l'opposizione di terzo [c.p.c. 404; disp. att. c.p.c. 123].

324. Cosa giudicata formale.

S'intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né al regolamento di competenza [c.p.c. 42, 43], né ad appello [c.p.c. 339], né a ricorso per cassazione [c.p.c. 360], né a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395 [c.c. 2909, 2953; disp. att. c.p.c. 124].

325. Termini per le impugnazioni.

Il termine per proporre l'appello [c.p.c. 339, 396], la revocazione [c.p.c. 395] e l'opposizione di terzo di cui all'art. 404, secondo comma, è di trenta giorni. E' anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo sopra menzionata contro la sentenza delle corti di appello ⁽¹⁾.

Il termine per proporre il ricorso per cassazione [c.p.c. 360] è di giorni sessanta [c.p.c. 47, 333, 363, 371, 387, 398, 426].

⁽¹⁾ Comma così sostituito prima, a far data dal 30 aprile 1995, dall'art. 47, L. 26 novembre 1990, n. 353, poi, a decorrere dal 1° maggio 1995, dall'art. 32, L. 21 novembre 1991, n. 374, che ha soppresso il limite delle impugnazioni, di cui al primo periodo, alle sole sentenze dei pretori e dei tribunali ed ha eliminato il riferimento all'opponibilità alle sentenze dei conciliatori di cui al secondo periodo.

Il testo precedente a tali modifiche così disponeva: «Il termine per proporre l'appello, la revocazione e l'opposizione di terzo di cui all'articolo 404 secondo comma, contro le sentenze dei conciliatori è di dieci giorni, e contro le sentenze dei pretori e dei tribunali è di trenta giorni. È anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo sopra menzionata contro le sentenze delle corti di appello».

326. Decorrenza dei termini.

I termini stabiliti nell'articolo precedente sono perentori [c.p.c. 153] e decorrono dalla notificazione [c.p.c. 170, 285, 286] della sentenza, tranne per i casi previsti nei numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 e negli artt. 397 e 404 secondo comma, riguardo ai quali il termine decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o la falsità o la collusione o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato [c.p.c. 324] la sentenza di cui al numero 6 dell'art. 395, o il pubblico ministero ha avuto conoscenza della sentenza [c.p.c. 396, 397].

Nel caso previsto nell'articolo 332, l'impugnazione proposta contro una parte fa decorrere nei confronti dello stesso soccombente il termine [c.p.c. 325] per proporla contro le altre parti [c.p.c. 334].

327. Decadenza dall'impugnazione.

Indipendentemente dalla notificazione [c.p.c. 326], l'appello, il ricorso per Cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza [c.p.c. 133, 358, 828]⁽¹⁾.

Questa disposizione non si applica quando la parte contumace [c.p.c. 171, 291] dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione [c.p.c. 164] o della notificazione [c.p.c. 160] di essa, e per nullità della notificazione degli atti di cui all'art. 292⁽²⁾.

⁽¹⁾ Comma così modificato dal comma 17 dell'art. 46, L. 18 giugno 2009, n. 69, con i limiti di applicabilità previsti dalle disposizioni transitorie di cui all'art. 58 della stessa legge. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per Cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza.».

⁽²⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 9-25 luglio 2008, n. 297 (Gazz. Uff. 30 luglio 2008, n. 32 - Prima serie speciale) ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente comma, in riferimento all'art. 24 Cost.

328. Decorrenza dei termini contro gli eredi della parte defunta.

Se, durante la decorrenza del termine di cui all'articolo 325, sopravviene alcuno degli eventi previsti nell'art. 299, il termine stesso è interrotto e il nuovo decorre dal giorno in cui la notificazione della sentenza è rinnovata.

Tale rinnovazione può essere fatta agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell'ultimo domicilio [c.c. 43] del defunto [c.p.c. 286, 303, 330, 477].

Se dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza [c.p.c. 133] si verifica alcuno degli eventi previsti nell'art. 299, il termine di cui all'articolo precedente è prorogato per tutte le parti di sei mesi dal giorno dell'evento⁽¹⁾.

⁽¹⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 26 febbraio-3 marzo 1986, n. 41 (Gazz. Uff. 12 marzo 1986, n. 10 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 328 c.p.c., nella parte in cui non prevede tra i motivi di interruzione del termine di cui all'art. 325 c.p.c., la morte, la radiazione e la sospensione dell'albo del procuratore costituito, sopravvenute nel corso del termine stesso.

329. Acquiescenza totale o parziale.

Salvi i casi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395, l'acquiescenza risultante da accettazione espressa o da atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge [c.p.c. 323] ne esclude la proponibilità.

L'impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate [c.p.c. 334, 346].

330. Luogo di notificazione dell'impugnazione.

Se nell'atto di notificazione della sentenza [c.p.c. 285] la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l'ha pronunciata, l'impugnazione deve essere notificata nel luogo indicato; altrimenti si notifica, ai sensi dell'articolo 170, presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio [c.p.c. 170]⁽¹⁾.

L'impugnazione può essere notificata nei luoghi sopra menzionati collettivamente e impersonalmente agli eredi della parte defunta dopo la notificazione della sentenza [c.p.c. 286, 303, 328].

Quando manca la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio e, in ogni caso, dopo un anno dalla pubblicazione [\[c.p.c. 133\]](#) della sentenza, l'impugnazione, se è ancora ammessa dalla legge [\[c.p.c. 327, 333\]](#), si notifica personalmente a norma degli [articoli 137](#) e seguenti.

⁽¹⁾ Comma così modificato dal comma 10 dell'[art. 46, L. 18 giugno 2009, n. 69](#), con i limiti di applicabilità previsti dalle disposizioni transitorie di cui all'[art. 58](#) della stessa legge. Sulla rappresentanza dello Stato in giudizio, vedi il [R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611](#), e la [L. 25 marzo 1958, n. 260](#). Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Se nell'atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l'ha pronunciata, l'impugnazione deve essere notificata nel luogo indicato; altrimenti si notifica presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio.».

331. Integrazione del contraddittorio in cause inscindibili.

Se la sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti [\[c.p.c. 31, 102\]](#) non è stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio [\[c.p.c. 350\]](#) fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se è necessario, l'udienza di comparizione [\[c.p.c. 333\]](#).

L'impugnazione è dichiarata inammissibile [\[c.p.c. 375\]](#) se nessuna delle parti provvede all'integrazione nel termine fissato.

332. Notificazione dell'impugnazione relativa a cause scindibili.

Se l'impugnazione di una sentenza pronunciata in cause scindibili [\[c.p.c. 31, 103\]](#) è stata proposta soltanto da alcuna delle parti o nei confronti di alcuna di esse, il giudice ne ordina la notificazione alle altre, in confronto delle quali l'impugnazione non è preclusa o esclusa, fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se è necessario, l'udienza di comparizione.

Se la notificazione ordinata dal giudice non avviene, il processo rimane sospeso [\[c.p.c. 298\]](#) fino a che non siano decorsi i termini previsti negli [articoli 325 e 327](#) primo comma.

333. Impugnazioni incidentali.

Le parti alle quali sono state fatte le notificazioni previste negli articoli precedenti, debbono proporre, a pena di decadenza, le loro impugnazioni in via incidentale nello stesso processo [\[c.p.c. 334, 343, 371\]](#).

334. Impugnazioni incidentali tardive.

Le parti, contro le quali è stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma [dell'articolo 331](#), possono proporre impugnazione incidentale [\[c.p.c. 333\]](#) anche quando per esse è decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza [\[c.p.c. 326, 327, 329\]](#).

In tal caso, se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile, l'impugnazione incidentale perde ogni efficacia.

335. Riunione delle impugnazioni separate.

Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza debbono essere riunite, anche d'ufficio, in un solo processo [\[c.p.c. 273, 274, 350\]](#).

336. Effetti della riforma o della cassazione.

La riforma o la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata [\[c.p.c. 386\]](#) ⁽¹⁾.

La riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e gli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata ⁽²⁾.

(1) Vedi, anche, gli [artt. 129-bis e 133-bis disp. att. c.p.c.](#)

(2) Articolo così sostituito con l'[art. 34, L. 14 luglio 1950, n. 581](#). L'ultimo comma è stato, da ultimo, così sostituito dall'[art. 48, L. 26 novembre 1990, n. 353](#), in vigore dal 1° gennaio 1993 per effetto dell'[art. 92](#) della citata legge, come modificato dall'[art. 2, L. 4 dicembre 1992, n. 477](#). Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti, ai sensi del citato [art. 92](#), come modificato, da ultimo, dall'[art. 6, D.L. 7 ottobre 1994, n. 571](#) convertito, con modificazioni, con [L. 6 dicembre 1994, n. 673](#). Successivamente, l'[art. 90](#), primo comma, della suddetta [legge n. 353 del 1990](#), come sostituito dall'[art. 9, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432](#), convertito in legge, con modificazioni, con [L. 20 dicembre 1995, n. 534](#) (Gazz. Uff. 20 dicembre 1995, n. 296), ha così disposto: «Ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 si applicano le disposizioni vigenti anteriormente a tale data, nonché [l'articolo 186-quater del codice di procedura civile](#). Gli [articoli 5, 40](#), commi terzo, quarto e quinto, gli [artt. 42, 181, comma primo, 186-bis, 186-ter, 295, 336, comma secondo, 360, comma primo, 361, comma primo, 367, comma primo, 371-bis, 373, comma secondo, 375, comma primo, 377, 384, comma primo, 391-bis, 398, comma quarto, 495, 525, comma terzo, del codice di procedura civile](#), e gli articoli 144-bis e 159 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice, come modificati dalla presente legge, si applicano anche ai giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 1993». In deroga al citato [art. 90](#), per ciò che riguarda la definizione del contenzioso civile pendente alla data del 30 aprile 1995, vedi l'[art. 12, L. 22 luglio 1997, n. 276](#), istitutiva delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari, con la disciplina transitoria ed i correttivi di cui all'[art. 1, L. 2 ottobre 1997, n. 333](#). Il secondo comma dell'[art. 1](#) della suddetta [legge n. 534 del 1995](#) ha disposto che restino validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del [D.L. 21 aprile 1995, n. 121](#), del [D.L. 21 giugno 1995, n. 238](#) e del [D.L. 9 agosto 1995, n. 347](#), non convertiti in legge.

L'ultimo comma del presente articolo, nel testo previgente, così disponeva: «La riforma con sentenza passata in giudicato o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata».

337. Sospensione dell'esecuzione e dei processi.

L'esecuzione della sentenza non è sospesa per effetto dell'impugnazione di essa, salve le disposizioni degli [articoli 283, 373, 401 e 407](#) ⁽¹⁾.

Quando l'autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso [\[c.p.c. 295, 298\]](#) se tale sentenza è impugnata.

(1) Comma così sostituito dall'[art. 49, L. 26 novembre 1990, n. 353](#), in vigore dal 1° gennaio 1993 per effetto dell'[art. 92](#) della citata legge, come modificato dall'[art. 2, L. 4 dicembre 1992, n. 477](#). Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti, ai sensi del citato [art. 92](#), come modificato, da ultimo, dall'[art. 6, D.L. 7 ottobre 1994, n. 571](#) convertito, con modificazioni, con [L. 6 dicembre 1994, n. 673](#). L'articolo 4, quarto comma, del suddetto decreto-legge ha disposto che per i giudizi iniziati successivamente al 1° gennaio 1993, alle sentenze di primo grado pubblicate anteriormente al 30 aprile 1995 si applicano gli [articoli 282, 283 e 337 del codice di procedura civile](#) nel testo anteriormente vigente. L'[art. 90](#), secondo comma, della suddetta [legge n. 353 del 1990](#), come sostituito dall'[art. 9, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432](#), convertito in legge, con modificazioni, con [L. 20 dicembre 1995, n. 534](#) (Gazz. Uff. 20 dicembre 1995, n. 296), ha così disposto: «Gli [articoli 282, 283, 337, comma primo, e 431](#), commi quinto e sesto, del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge, si applicano ai giudizi iniziati dopo il 1° gennaio 1993, nonché alle sentenze pubblicate dopo il 19 aprile 1995». Il secondo comma dell'[art. 1](#) della suddetta [legge n. 534 del 1995](#) ha disposto che restino validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del [D.L. 21 aprile 1995, n. 121](#), del [D.L. 21 giugno 1995, n. 238](#) e del [D.L. 9 agosto 1995, n. 347](#), non convertiti in legge.

Il presente comma, prima della suindicata modifica, così disponeva: «L'esecuzione delle sentenze, delle quali non è ordinata l'esecuzione provvisoria [c.p.c. 282], rimane sospesa se è proposto appello [c.p.c. 339, 373]; l'esecuzione non è sospesa per effetto delle altre impugnazioni, salve le disposizioni degli [articoli 373, 401 e 407](#)».

338. Effetti dell'estinzione del procedimento di impugnazione.

L'estinzione del procedimento di appello [\[c.p.c. 307, 310\]](#) o di revocazione nei casi previsti nei numeri 4 e 5 [dell'articolo 395](#) fa passare in giudicato [\[c.p.c. 324\]](#) la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto [\[c.p.c. 393; disp. att. c.p.c. 129\]](#).